

#### **In questo numero:**

- **E-fattura differita: data da apporre**
- **Nuove regole per i conferimenti agevolati di partecipazioni**
- **IVA: aliquota applicabile all'eliminazione delle barriere architettoniche**
- **Concordato in bianco e deducibilità fiscale**
- **Imposta registro: preliminare di compravendita**
- **Costituzione S.r.l.: dall'1.8.2021 possibile online**
- **La holding non deve riaddebitare tutti i costi dei servizi**

### E-FATTURA DIFFERITA: DATA DA APPORRE

---

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 389/E/2019, risolve finalmente il problema di quale **data** apporre sulla **e-fattura differita**. Come noto, in ipotesi di varie consegne di beni nel corso dello stesso mese solare, è possibile emettere **un'unica** fattura **entro il giorno 15 del mese successivo** (facendola concorrere alla liquidazione IVA del mese in cui sono avvenute le consegne). Ora, riguardo alla data da apporre su tale fattura, l'Agenzia consente di indicare **alternativamente**: - la data corrispondente ad un giorno qualsiasi tra la **data dell'ultima consegna** di beni ed il **giorno 15 del mese successivo** (qualora la data di predisposizione del documento sia contestuale a quella di invio allo Sdi); - la **data dell'ultimo giorno del mese** di consegna dei beni, fermo restando la possibilità di inviare allo Sdi la fattura entro il 15 del mese successivo.

### NUOVE REGOLE PER I CONFERIMENTI AGEVOLATI DI PARTECIPAZIONI

---

Il cosiddetto decreto crescita ha **esteso** l'ambito di applicazione delle norme che **agevolano i conferimenti di partecipazioni**. Nel nuovo comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR i conferimenti a regime **controllato** sono ora permessi anche solo con **percentuali di collegamento** (diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria oltre il 2-20% o una partecipazione al capitale/patrimonio superiore al 5-25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). L'inserimento della novità nell'art. 177 consente **anche alle persone fisiche** (non operanti nell'ambito dell'attività di impresa) di usufruire dell'agevolazione. Dai primi commenti si desume che il **requisito** per l'agevolazione è **soddisfatto** anche se la percentuale richiesta è raggiunta con un conferimento effettuato con **atto unico** da parte di **più soggetti** in una società interamente partecipata dagli stessi. Nel computo si ritiene **non** possano essere **considerate** le percentuali di partecipazione **già possedute dalla conferitaria** (contrariamente a quanto avviene per la partecipazione di controllo); la **quota conferita** deve quindi essere **di collegamento**. Qualora il conferimento abbia per oggetto partecipazioni detenute in **holding**, le predette percentuali si riferiscono a **tutte le società indirettamente partecipate** che esercitano un'**impresa commerciale**, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa. Sempre nel decreto crescita è stato portato a **60 mesi** il periodo di possesso ininterrotto (**in luogo dei 12 mesi precedenti**) per beneficiare della **PEX**, da parte delle società.

### IVA: ALIQUOTA APPLICABILE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

---

L'**eliminazione** delle **barriere architettoniche**, pur rientrando tra le **manutenzioni straordinarie** (in generale, con IVA 10%), considerate le particolari finalità cui sono destinate, **comporta l'aliquota IVA del 4%**. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio scorso, che ha previsto, nel caso di specie, l'applicazione del numero **41-ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972**. In particolare, il quesito rivolto dal contribuente si riferiva all'aliquota IVA per l'installazione di **ascensori** in **edifici esistenti** a prevalente destinazione abitativa e la modifica degli impianti per il miglioramento dell'accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote. Riguardo invece ai **servizi accessori** erogati in dipendenza di un contratto di **manutenzione**, finalizzati ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti di sollevamento e gli ascensori esistenti, l'**aliquota** cui fare riferimento è quella del **10%**.

### CONCORDATO IN BIANCO E DEDUCIBILITA' FISCALE

---

Con il Codice della crisi (D. Lgs. n. 14/2019) sono state definite in modo particolareggiato le **modalità operative** del cosiddetto **concordato in bianco**, mediante il quale la domanda di **accesso alla procedura** e la **presentazione del piano** per l'estinzione parziale o totale dei debiti **non è contestuale**. In seguito alla necessità di un chiarimento operativo riguardante la **tempistica** di rilevazione della **perdita fiscale**, è stato presentato in proposito un **interpello** alla Direzione Regionale della Lombardia (n. 904-335/2019); questa ha affermato che la possibilità di **recepire fiscalmente la perdita** può avvenire solamente **dopo la presentazione del piano** e con l'emanazione del **decreto di ammissione al concordato** (non appena dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura).

**IMPOSTA REGISTRO: PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA**

In seguito ai chiarimenti dell'Agencia delle Entrate (risposta all'interpello n. 311 del 24 luglio 2019) sono state fornite indicazioni utili all'applicazione dell'**imposta di registro** da assolvere in caso di **registrazione** di un contratto **preliminare di compravendita**, la cui operazione **definitiva** sarà da assoggettare ad **IVA**. Nel caso di specie si è trattato di un **immobile ad uso abitativo** ceduto **dal costruttore**. Il preliminare in parola prevedeva, oltre all'impegno delle parti alla compravendita, il pagamento di una **caparra/acconto**; l'Agencia ha stabilito doversi procedere alla registrazione con pagamento di una **doppia imposta fissa** (in pratica, 200 euro per il preliminare e 200 euro per la caparra/acconto, che sarà poi, in sede di rogito, assoggettata ad IVA). Qualora, invece, il corrispettivo della compravendita **non** fosse assoggettato ad IVA, la tassazione sarebbe stata di **200 euro per il preliminare**, più lo **0,5% per la caparra confirmatoria** ed il **3% per l'acconto**.

**COSTITUZIONE SRL: DALL'1.8.2021 POSSIBILE ONLINE**

La Direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno scorso prevede che gli stati dell'Unione debbano attrezzarsi per consentire la **costituzione di S.r.l. con la procedura online**. Tale procedura prevede che i **richiedenti** possano **non comparire** direttamente in sede di **costituzione**; **solo** in determinati casi in cui vi sia **rischio di usurpazione o alterazione dell'identità**, gli stati membri possono prevedere una **presenza fisica**. Le procedure **online** dovranno essere effettuate tramite gli **strumenti elettronici compatibili** o aventi le stesse caratteristiche di quelli previsti dal regolamento EIDAS 910/2014. Per l'Italia, sono compatibili la tradizionale **firma digitale**, ma dovrebbero poter essere utilizzati anche i nuovi strumenti come **SPID** e la **carta d'identità elettronica**. Le procedure **online non** potranno essere **utilizzate** nel caso di **conferimenti in natura**, mentre i **pagamenti in denaro** avverranno **online**, tramite il conto corrente di una banca operante nell'Unione europea.

**LA HOLDING NON DEVE RIADDEBITARE TUTTI I COSTI DEI SERVIZI**

La recente sentenza della Ctr Lombardia 1190/11/2019 stabilisce il principio per cui l'Agencia delle Entrate non può stabilire che una holding che presta servizi alle controllate deve riaddebitare alle stesse tutti i costi di gestione, rimanendo senza propri costi di struttura. La controversia trae origine da una contestazione in cui venivano riprese a tassazione ai fini della normativa sui prezzi di trasferimento le perdite conseguite da una holding e da una subholding di una multinazionale, aderenti a un consolidato nazionale. Le società italiane erano in perdita fiscale e ciò a parere dell'ufficio derivava da una sottofatturazione dei servizi prestati alle società partecipate, posizione sostenuta senza prove e senza dimostrare che il prezzo dei servizi prestati fosse inferiore al valore di mercato. La Ctp Milano aveva già dato ragione alla contribuente evidenziando che l'esistenza di perdite che potessero far sospettare un trasferimento di prezzo all'estero era erronea, in quanto la perdita era solo fiscale mentre il bilancio civilistico delle due società era in utile. La sentenza finale a favore del contribuente ha valorizzato la presenza di contrattualistica intercompany che supportava il modus operandi del gruppo e della relazione di revisione che certificava la corretta esposizione dei costi e ricavi in bilancio.

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>26/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>CAMBI</b>	<b>26/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>SPREAD</b>	<b>26/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>
3 mesi	-0,410	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,109	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	139,2	246,9	157,5
6 mesi	-0,375	-0,240	-0,271	Euro - yen	117,73	125,85	135,01				
1 anno	-0,325	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.